

Allegato al verbale  
di udienza del 10.5.11

N. 12/2006 R.G. N.R./Mod.21  
N. 12/2008 R.G.GIP



## Tribunale di Pescara

### Ufficio del giudice, per le indagini preliminari

#### MOTIVAZIONE del DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Si deve premettere che l'impianto accusatorio delineato dal P.M. ai capi A) e B) dell'imputazione – concernenti l'avvelenamento delle acque delle falde acquifere superficiale e profonda sottostanti il sito industriale di Bussi sul Tirino e le vicine discariche di rifiuti tossici utilizzate dai responsabili dello stabilimento per smaltire abusivamente *anche* i residui delle lavorazioni industriali ed il connesso disastro ambientale, relativo alle diverse matrici contaminate – ha una struttura multifattoriale e bifasica:

- da un lato infatti esso si articola in una pluralità di condotte attive di contaminazione delle matrici ambientali, tutte risalenti nel tempo, le quali
  - o hanno investito siti diversi (la c.d. mega-discardica sita in località Tre Monti; l'area di sedime degli impianti; le ~~discariche~~ discariche Nord, autorizzate per lo scarico degli inerti ma risultate contaminate da rifiuti pericolosi);
  - o sono state realizzate con sostanze diverse, riconducibili al funzionamento dell'impianto clorometani (peci clorate, fonte della contaminazione dei solventi clorurati nelle acque di falda) e dell'impianto clorosoda (mercurio), ma anche degli impianti della società SIAC, non direttamente riconducibile agli imputati, relativi all'additivazione delle benzine con prodotti antidetonanti (piombo);
- dall'altro esso si struttura in forma bifasica poiché, a fronte di informazioni assai scarse circa natura entità ed estensione della contaminazione nel periodo più risalente in cui sono state realizzate la maggior parte delle condotte attive, nel periodo più recente, massimamente in dipendenza e relazione alla sopravvenuta normativa di settore concernente gli obblighi di bonifica, viene contestata agli imputati la realizzazione dell'evento dei reati contestati (raggiungimento della soglia del pericolo per la salute pubblica e suo permanente aggravamento) anche attraverso condotte omissive riconducibili ad una strategia aziendale, volta ad omettere ogni iniziativa per l'accertamento ed il risanamento del danno ambientale procurato, essenzialmente determinata da ragioni economiche, che culmina nella falsificazione ideologica degli studi affidati a propri consulenti e del piano di caratterizzazione destinato alle autorità locali partecipanti alla Conferenza di Servizi.

§ 1. Il primo profilo evidenziato, ovvero quello della multifattorialità delle sorgenti dell'inquinamento, comporta due risvolti problematici in tema di nesso causale ed elemento psicologico del reato che tuttavia non permettono di escludere in via generale la responsabilità ed evitare la verifica dibattimentale, per le ragioni di seguito indicate.

1.1 Il primo problema, sollevato dalle difese anche con richiesta di incidente probatorio, è quello del nesso causale tra la contaminazione dei tre siti sopra indicati e quello



della falda da cui attingono i pozzi del Campo Sant'Angelo, già destinati ad alimentare l'acquedotto della Val Pescara fino alla scoperta della mega-discarica ed all'emersione della presenza dei contaminanti oltre i limiti di legge. Sul punto si deve rilevare che la grave contaminazione della falda con solventi clorurati è emersa sia nei piezometri sottostanti la c.d. mega-discarica (in particolare PZF1, quello presumibilmente più a valle), sia in quelli captanti la falda sottostante lo stabilimento, senza che sia possibile stabilire l'entità dei relativi apporti.

Orbene un modello idrogeologico talmente particolareggiato da consentire di distinguere e quantificare gli apporti dei due diversi siti appare di difficilissima elaborazione ma, a giudizio del GUP, anche irrilevante ai fini della decisione.

Infatti gli elementi appresi, suscettibili di approfondimento dibattimentale, consentono di sostenere che entrambi i siti contaminati (l'area di sedime degli impianti con il contributo delle discariche Nord, da un lato, la mega-discarica dall'altro) abbiano contaminato le acque delle relative falde sottostanti, certamente destinate a fondersi e confluire lungo l'asse vallivo del Pescara, prima di essere attinte e distribuite per il consumo circa 2,5 km più a valle: acque dunque certamente destinate all'alimentazione (potenziale fino alla creazione dei pozzi Sant'Angelo, attuale dopo).

Non è infatti necessario accertare, ai fini della sussistenza del pericolo per la salute pubblica, che l'inquinamento della falda abbia raggiunto un livello da esporre concretamente al pericolo gli utenti della rete idropotabile comprensoriale che da essa si alimenta (premessa che richiederebbe di verificare se i contributi dei singoli imputati, quanto meno quelli che non hanno collaborato nella fase finale di occultamento della contaminazione complessiva, siano stati di per sé sufficienti a integrare la soglia del pericolo): è sufficiente, invece, che la contaminazione sia in grado di *avvelenare o corrompere* l'acqua di falda prima della sua distribuzione al consumo, ed anche prima del raggiungimento del Campo Pozzi Sant'Angelo, purché essa sia suscettibile di effettivo utilizzo da parte di una pluralità di assuntori.

Non ha quindi rilievo stabilire se e quali specifici contributi, tra le diverse sorgenti di contaminanti, abbiano avuto ruolo decisivo nella contaminazione dell'acqua distribuita per il consumo, poiché il livello della contaminazione nella rete non è decisivo al fine di integrare la fattispecie contestata; al contrario la contaminazione verificata ha rilevanza penale, salvo quanto si dirà più avanti con riferimento alla qualificazione giuridica del reato, con riferimento ai valori presenti nella falda superficiale ed in quella profonda *nelle aree sottostanti e prossime a tutti i siti contaminati*, atteso che anche tale acqua va considerata destinata all'alimentazione.

- 1.2 Il secondo problema attiene alla eventuale compresenza di connotazioni soggettive eterogenee – di dolo o di colpa – a sostegno di condotte che risultano distinte sia nello spazio sia soprattutto nel tempo, convergenti però nella causazione dell'evento di pericolo per la salute pubblica.

Sul punto si evidenzia che la scelta del P.M. di contestare le due fattispecie in forma dolosa, pur di carattere eccezionale nella materia delle contaminazioni derivanti da processi industriali, risulta comprensibile e coerente con riguardo ad alcune componenti particolarmente odiose delle condotte contestate, connotate cioè da un'evidente volontarietà della contaminazione o della omissione della bonifica, che possono quindi considerarsi sostenute dal dolo eventuale rispetto all'evento di pericolo per la salute pubblica (su cui si tornerà più avanti).



Si tratta da un lato delle condotte di creazione di discariche abusive per smaltimento di rifiuti tossici, senza alcuna precauzione, in zona notoriamente ricchissima di acque di elevata qualità, concretamente destinabili all'alimentazione (come in effetti è accaduto a partire dalla fine degli anni '80, con la creazione del Campo Pozzi Sant'Angelo); dall'altra delle condotte di occultamento e falsificazione dei dati relativi alle contaminazioni già emerse o in corso di accertamento.

Per converso l'elemento soggettivo potrebbe essere escluso o riqualificato come meramente colposo in relazione a componenti delle condotte apparentemente non volontarie (ad esempio con riferimento ad alcune contaminazioni del sito industriale, relative alle perdite derivanti dal funzionamento degli impianti o della rete interna, verosimilmente legate ad incidenti o a difetti di manutenzione), ovvero alla posizione di taluni imputati, con funzioni anche apicali, che non hanno avuto specifiche competenze in materia ambientale, laddove non emerga con sufficiente evidenza la loro adesione alla strategia dell'occultamento. Tali valutazioni richiederanno però uno specifico approfondimento dibattimentale.

Nella presente fase preliminare, allora, può dirsi solo che l'eventuale riconoscimento della natura colposa del contributo offerto da taluni degli imputati alla condotta volontaria di altri non risulta di ostacolo alla configurabilità della fattispecie plurisoggettiva, avuto riguardo alla necessità di ricorrere al meccanismo estensivo dell'art. 110 c.p. solo per le condotte che, singolarmente considerate, debbano considerarsi atipiche rispetto alla causazione dell'evento (sul punto si ritornerà a proposito del concorso attivo dei consulenti nella condotta omissiva dei soggetti investiti della posizione di garanzia).

§ 2. Il secondo profilo evidenziato, ovvero quello della natura bifasica (commissiva - omissiva) della condotta contestata, introduce analoghi elementi di criticità e complessità della struttura della fattispecie.

Sul punto si evidenzia che la seconda fase delle condotte contestate, legata alla strategia di occultamento, non ha carattere esclusivamente omissivo ma si articola in condotte che, finalizzate ad omettere gli interventi di analisi e risanamento più costosi, hanno una specifica componente attiva, relativa all'elaborazione di studi, relazioni e piani non veritieri, finalizzati a rappresentare una contaminazione diversa e più lieve di quella reale, quali fondamento della strategia aziendale di omissione delle azioni di bonifica effettivamente necessarie. In tale contesto ai soggetti sui quali incombe l'obbligo di impedire l'evento (ovvero l'aggravamento della contaminazione, derivante dal perdurante percolamento nella falda dei contaminanti presenti nelle discariche e nell'area del sito industriale, e l'omessa bonifica di tutte le matrici contaminate) si contesta di essersi avvalsi, per raggiungere lo scopo ed occultare tale omissione, dell'opera attiva (e necessariamente consapevole) di soggetti estranei a tale obbligo, consulenti e tecnici interni ed esterni all'azienda.

Orbene ritiene il GUP che una simile incriminazione, pur nella intrinseca complessità e difficoltà probatoria, sia pienamente coerente con il sistema della responsabilità penale, dove non sembra si possano ravvisare ostacoli alla operatività congiunta dei due meccanismi *estensivi* della responsabilità previsti rispettivamente dall'art. 40 cpv. c.p. (in relazione agli imputati che rivestono la posizione di garanzia rispetto all'impedimento dell'evento, rispetto a sorgenti di contaminazione innescate da altri) e dall'art. 110 c.p. (in relazione ai loro consulenti *extranei* alla posizione di garanzia, e tuttavia consapevoli degli obblighi gravanti sui responsabili dell'impresa committente, al raggiungimento dei cui obiettivi forniscano contributo atipico ma in concreto rilevante ed essenziale).



§ 3. Ulteriori considerazioni devono essere spese in merito alla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi A) e B), anche per le conseguenze che essa comporta in relazione alla competenza ed alla composizione dell'organo giudicante dibattimentale.

3.1 Partendo dalla questione più semplice si deve rilevare che il P.M. ha contestato al capo B) l'ipotesi di cui all'art. 434 c.p nella forma aggravata che prevede l'avvenuta verifica del disastro innominato c.d. ambientale.

Orbene sul punto si deve certamente condividere l'assunto dell'avv. Villata e di altri difensori secondo cui il tenore letterale del capo di accusa soffre di un'impostazione *ad effetto*: si osserva cioè che il volume stimato della c.d. mega-discarica, per 165.000 mc, non è certamente riferito al volume occupato dai rifiuti tossici ivi smaltiti, bensì a quello del terreno contaminato, come è chiaramente desumibile dalle informative della P.G. e dalla relazione della ditta Cericola (del resto il dato è presumibile anche solo per logica, trattandosi di una zona antropizzata attigua ad una stazione ferroviaria e sottostante il tracciato autostradale, che mal si concilierebbe con un simile volume di sostanze pericolose allo stato puro !)

Tuttavia nella fase della udienza preliminare non può fondatamente escludersi l'effettiva verifica di tale disastro, con il connesso pericolo per la salute pubblica. È sufficiente, al riguardo, il solo riferimento all'irreversibile inquinamento della falda acquifera, non più utilizzabile per scopi alimentari e presumibilmente, nelle aree più prossime allo stabilimento ed alla discarica, neppure a scopo irriguo, ed alla pesante e profonda contaminazione dei suoli, per i quali non è stata neppure ancora elaborato un progetto definitivo di messa in sicurezza.

3.2 Più complessa è la questione della natura giuridica dei fatti contestati al capo A), con particolare riguardo alla natura ed al livello della contaminazione da solventi clorurati che ha raggiunto l'acqua destinata all'alimentazione.

Si deve premettere che i risultati analitici forniti dall'ARTA ed elaborati dai consulenti delle diverse parti processuali disegnano un quadro estremamente articolato e suscettibile di ulteriori rilievi ed approfondimenti del quale tuttavia, nei limitati fini della presente fase processuale, possono essere sintetizzati i seguenti tratti salienti che appaiono essenziali:

- a) nei piezometri posti immediatamente a valle delle aree maggiormente contaminate, sia del sito industriale sia della discarica Tre Monti, le concentrazioni di alcune sostanze nocive per la salute, in particolare i solventi clorurati considerati cancerogeni o potenzialmente tali, hanno superato di alcuni *ordini di grandezza* (fino a 5) le CLA stabilite dalla normativa di settore (D.M. 471/99 poi D. Lgs. 152/2006) e dagli organismi internazionali europei ed americani, limiti ottenuti attraverso l'applicazione degli opportuni fattori di correzione ai valori di NOAEL e di LOAEL (rispettivamente *No Observed Adverse Effect Level* e *Low Adverse Effect Level*) individuati attraverso gli esperimenti su animali di laboratorio;
- b) nei prelievi dai pozzi del campo pozzi Sant'Angelo i valori sono stati vicini ai limiti stabiliti dalla normativa di settore ma in più occasioni tali limiti – anche con riguardo a quelli stabiliti per le acque potabili (D. Lgs 31/2001), per alcuni composti meno restrittivi di quelli del TU Ambientale – sono stati superati, mantenendosi tuttavia sempre nell'ambito del medesimo *ordine di grandezza*, fino a quando i pozzi stessi sono stati chiusi ed il loro apporto sostituito con risorsa idrica proveniente da zone non contaminate;



- c) nei prelievi eseguiti dopo la miscelazione dell'acqua emunta dal campo pozzi con quella non contaminata dell'acquedotto del Giardino, invece, i valori sono rimasti sempre all'interno dei limiti della potabilità (con la sola eccezione di alcune analisi dai prelievi da fontane pubbliche effettuati da laboratori privati, privi di sufficiente affidabilità).

Orbene tale quadro, pur nella consapevole sommarietà della predetta sintesi, consente di trarre alcune considerazioni incidenti sulla qualificazione giuridica del reato contestato e sulla conseguente competenza del giudice dibattimentale.

Si deve al riguardo esaminare il rapporto tra la fattispecie di *avvelenamento* di cui all'art. 439 e quella di adulterazione o *corrompimento* di cui all'art. 440 c.p..

3.2.1 Dottrina e giurisprudenza non ne hanno fornito una reciproca e rigorosa delimitazione, limitandosi ad osservare che la prima è fattispecie di pericolo astratto, mentre nella seconda il pericolo va verificato nel caso concreto (necessità richiamata dall'inciso "*rendendole pericolose alla salute pubblica*"); si è chiarito però che il pericolo per la salute pubblica è un tratto indefettibile anche nella prima fattispecie, poiché è immanente al concetto stesso dell'*avvelenamento*: se infatti l'acqua può considerarsi avvelenata vi è certamente il pericolo per le persone che possono entrare in contatto alimentare con essa; sicché, se l'acqua avvelenata è destinata all'alimentazione – anche in via non attuale ma meramente potenziale, purché reale – si verifica sempre anche il pericolo per la salute pubblica.

3.2.2 Alcuni autori ed una risalente pronuncia segnalata dalla difesa di alcuni imputati (cfr. Pretura di Milano 14.11.1970, Pretore Castiglione) hanno individuato il discrimine tra le due fattispecie nella modalità diretta o indiretta di contaminazione dell'acqua: se è diretta (come accade per le acque superficiali investite da uno scarico di reflui industriali) ricorrerebbe l'*avvelenamento*, se indiretta (come accade per l'acqua della falda, raggiunta solo a seguito del percolamento dagli strati del terreno sovrastante) ricorrerebbe l'*adulterazione* o il *corrompimento*.

Tale distinzione pare però del tutto arbitraria e non fondata su argomenti letterali o sistematici suscettibili di controllo razionale.

3.2.3 Per altro verso elementari principi della scienza tossicologica inducono ad escludere di poter fondare il criterio discretivo delle fattispecie sulla natura della sostanza contaminante, riservando cioè ad una presunta categoria di "veleni" l'ambito operativo dell'art. 439 ed alle sostanze non qualificabili come tali quello dell'art. 440 c.p.. È infatti consolidato l'assunto secondo cui non è possibile definire *a priori* quali sostanze siano veleni e quali no, sia per l'incompletezza dei modelli causali che illustrano i meccanismi della loro tossicità, con particolare riguardo alla cancerogenesi, sia perché anche sostanze note per i loro effetti tossici diventano innocue se assunte in dosi sufficientemente basse (e possono addirittura avere effetti utili se assunte in particolari condizioni cliniche e con determinate finalità), mentre per converso anche le sostanze ordinariamente innocue possono creare effetti dannosi se assunte da soggetti malati o sensibili o in dosi incongrue.

3.2.4 Sotto il profilo letterale, peraltro, i due termini di "avvelenare" e "corrompere" indicano entrambi un'azione che provoca il *deterioramento* dell'alimento attraverso l'aggiunta di sostanze estranee che provocano un'alterazione della sua natura chimico-fisica. Nel caso del veleno tale alterazione è idonea a provocare, in chi l'assume, effetti dannosi; nel caso del deterioramento tale idoneità lesiva non è



indefettibile, ma è tuttavia richiesta dalla fattispecie, come detto, perché la condotta conservi rilievo penale.

Le due condotte incriminate sembrano pertanto doversi differenziare più sotto il profilo per così dire quantitativo del *grado del pericolo creato in caso di assunzione* che non sotto quello qualitativo o della natura della sostanza adulterante.

3.2.5 La soluzione va quindi ricercata nel valore particolarmente intenso ed espressivo dell'offesa tutelata insito nel dato semantico del termine "avvelenare" (che, secondo la prima definizione del Devoto Oli, significa "uccidere somministrando veleno"), che permette di considerare l'avvelenamento una condotta speciale e più grave di quella generale di adulterazione o corrompimento.

Deve cioè ritenersi che commette l'avvelenamento chi aggiunge all'acqua sostanze di natura e in quantità tali da produrre *ordinariamente* effetti tossici in caso di assunzione (almeno in un caso su 10 o 100), secondo un meccanismo di regolarità causale, non <sup>invece</sup> in via meramente occasionale ed in casi statisticamente limitati (ad es. in un caso su 10.000 o 100.000); viceversa, quando la contaminazione non raggiunge livelli di tale gravità ma determina ugualmente un pericolo per la salute pubblica – da valutarsi in relazione sia alla probabilità di effetti tossici causati nei soggetti che ne risultino il potenziale bersaglio sia all'entità della popolazione esposta – la condotta è quella punita dall'art. 440 c.p..

Tale criterio discretivo appare l'unico coerente con la *ratio* delle due fattispecie e con la misura delle pene edittali previste: si evidenzia al riguardo che la pena minima prevista per l'avvelenamento doloso (15 anni di reclusione) è inferiore a quella massima prevista per l'adulterazione o il corrompimento doloso (10 anni).

Sul punto va però osservato che – nel caso di somministrazioni destinate a ripetersi per un lungo periodo di tempo, come quelle dell'acqua destinata all'alimentazione – il pericolo o il carattere ordinario dell'evento lesivo per la salute devono essere valutati non solo in relazione agli effetti acuti delle singole somministrazioni, ma anche in relazione all'effetto cronico derivante dal periodo in cui è presumibile l'assunzione continuativa.

Tali criteri sono appunto gli stessi utilizzati per il calcolo delle soglie tollerabili stabilite dalla disciplina di settore, le quali individuano una probabile indicazione del pericolo che effetti dannosi per la salute statisticamente valutabili (nell'ordine di un caso su 100.000) si verifichino al raggiungimento di quella soglia di esposizione, non che essi si verificano secondo un meccanismo di normalità causale.

3.2.6 Orbene, con riguardo ai dati delle concentrazioni di solventi clorurati rilevate, già nella fase dell'udienza preliminare può allora escludersi che l'acqua della falda contaminata abbia assunto la potenzialità di produrre ordinariamente effetti tossici alla popolazione esposta alla sua assunzione. Ciò non è probabilmente vero neppure per le acque emunte dai piezometri posti in prossimità dei siti più contaminati, le quali sono verosimilmente in grado di produrre effetti lesivi statisticamente significativi agli ipotetici assuntori, ma non in via ordinaria.

Se poi il riferimento si sposta all'acqua di falda nella zona del Campo Pozzi i valori della contaminazione sono notevolmente più bassi, superiori ai limiti posti dalla legislazione di settore ma del loro stesso ordine di grandezza. In questo caso è evidente l'assenza dell'avvelenamento nel senso sopra specificato, e tuttavia la pur



limitata contaminazione non permette di escludere il pericolo per la salute pubblica, avuto riguardo anche:

- alla notevole entità della popolazione bersaglio del rischio, valutabile in alcune centinaia di migliaia di utenti del servizio idrico: sicché anche effetti negativi verificabili in casi di minima rilevanza statistica (un caso su diecimila o su centomila) assumono rilievo ai fini dell'offesa dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, con riferimento altresì alla inevitabile presenza di soggetti particolarmente *sensibili* agli effetti della contaminazione per fattori concorrenti;
- alla tendenziale stabilità della esposizione, trattandosi di acqua destinata ad essere assunta nel corso dell'intera vita;
- alla stessa incertezza circa l'andamento futuro della contaminazione della falda la quale, continuando ad essere alimentata dalle matrici fortemente contaminate poste a monte, potrebbe nel corso del tempo presentare concentrazioni di clorurati anche più alte di quelle rilevate sino ad oggi, senza che l'eventuale effetto delle future opere di messa in sicurezza, ad oggi realizzate solo in emergenza, possa esser valutato in favore degli odierni imputati.

In conclusione il fatto contestato dal P.M. al capo A) deve essere riqualificato ai sensi degli artt. 110, 40 cpv. e 440 c.p., con la conseguente individuazione del Tribunale di Pescara in composizione collegiale, al posto della Corte di Assise di Chieti, quale ufficio giudiziario competente per il dibattimento.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE  
(dr. Luca De Ninis.)

Letto alle parti delle parti all'udienza del  
10.5.11